



Accordo di Reciproca Riservatezza, Confidenzialità e non Circonvenzione (NDA)

tra

Partner 1

denominazione: **Studio Hive SRLS**, sede legale via Satrico 58 - 00052 - Cerveteri (RM) P.IVA 16580091003
nella persona del legale rappresentante **Eleonora Rossi**, di seguito indicato, nel presente accordo, come
Studio Hive o PARTE;

e

Partner 2

denominazione (persona fisica, società o titolo startup):

_____;

rappresentata nel presente atto da: _____;

con sede/residenza in: _____ (_____); via:
_____;

_____; nato a:
_____;

codice fiscale _____; P.I.: _____;

in qualità di: (socio, fondatore, ideatore, rappresentante, startupper)

_____;

di seguito indicato, nel presente accordo, come _____ o PARTE;

premesso che

1. Studio Hive e _____ (di seguito nel presente accordo anche PARTI) desiderano intrattenere normali rapporti di affari riservati, attraverso i quali potrebbero venire reciprocamente a conoscenza, a titolo di esempio e senza che ciò possa costituire elemento di esaustività, di:
 - A. dati commerciali, progetti, strategie e fabbisogni, lancio di nuovi prodotti;
 - B. costi, informazioni finanziarie e contrattuali, nominativi di clienti e fornitori, etc;

- C. dati tecnici, inclusi brevetti, anche in corso di registrazione, progettazioni e soluzioni di progettazione, capitolati di fornitura e d'opera, disegni tecnici, specifiche di materiali, performance, piani e modalità di controllo, sistemi di qualità e sicurezza aziendali, reclami, etc.
2. A seguito e nel corso degli incontri e/o a seguito di eventuali transazioni commerciali, ognuna delle PARTI potrebbe rivelare all'altra informazioni importanti e confidenziali quali, a titolo di esempio e senza che ciò possa costituire elemento di esaustività: progetti in corso, ovvero segreti commerciali e/o industriali relativi alla società stessa ed alla sua attività, in ciò comprendendo anche quelli delle controllate/partecipate.
 3. A seguito dell'eventuale protrarsi e dello svilupparsi dei rapporti commerciali e di consulenza, ognuna delle PARTI potrebbe fornire all'altra materiale soggetto a copywrite o tutelato quale, a titolo di esempio e senza che ciò possa costituire elemento di esaustività: brevetti, opere dell'ingegno, manuali, materiale vario di formazione, videolezioni e similari.

Le PARTI, per facilitare il libero scambio di informazioni, concordano di sottoscrivere il presente **Accordo di Reciproca Riservatezza, Confidenzialità e non Circonvenzione (NDA)** (di seguito nel presente documento anche ACCORDO e/o ATTO) che disciplinerà le modalità di divulgazione e/o il divieto di divulgazione delle informazioni di cui le stesse PARTI siano venute a conoscere a seguito dei loro rapporti commerciali e/o industriali.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1. Definizioni:

- 1) Nel presente accordo, sulla base della sua stessa natura, entrambe le parti firmatarie potranno avere il ruolo sia di DIVULGATORE/RIVELANTE che di RICEVENTE/RICEVITORE. Per conseguenza entrambe le parti godranno delle garanzie e avranno gli obblighi derivanti da entrambe queste posizioni contrattuali. Questo stato di cose è specificato in virtù del rapporto che lega le parti e che nel presente accordo viene regolato.
- 2) Il termine DIVULGATORE e/o RIVELANTE identificano la PARTE che nell'ACCORDO rivela informazioni o divulga materiali a carattere confidenziale o riservato.
- 3) Il termine RICEVENTE e/o RICEVITORE identifica la PARTE che nell'ACCORDO riceve informazioni o materiali a carattere confidenziale o riservato ed include tutte le società del RICEVENTE siano esse affiliate, filiali, società controllate o collegate o partecipate.
- 4) Il termine RAPPRESENTANTE include gli Amministratori del RICEVENTE, così come dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti (finanziari, legali, etc.) ma anche parenti, familiari e affini fino al terzo grado.
- 5) Il termine INFORMAZIONI CONFIDENZIALI:
 - A) Intende definire tutte le informazioni che hanno o potrebbero avere valore commerciale o industriale per l'attività corrente e/o futura del DIVULGATORE o delle sue filiali, agenzie, società controllate o collegate o partecipate, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano espressamente dichiarate INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dal DIVULGATORE per se stesso oppure per l'altra PARTE.
 - B) Include tutte le informazioni per le quali, una diffusione non autorizzata, potrebbe essere dannosa per la realizzazione dell'oggetto dell'accordo, indipendentemente dal fatto che

tali informazioni siano espressamente dichiarate INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dal DIVULGATORE per se stesso oppure per l'altra PARTE.

- C) Include tutte le informazioni per le quali, una diffusione non autorizzata, potrebbe essere dannosa per la realizzazione di progetti ALTRI (progetti non espressamente riportati nella dicitura "OGGETTO" del presente accordo) indipendentemente da un eventuale coinvolgimento del RICEVENTE e indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano espressamente dichiarate INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dal DIVULGATORE per se stesso oppure per l'altra PARTE.
- D) Include tutte le informazioni per le quali una diffusione non autorizzata potrebbe essere dannosa per gli interessi del DIVULGATORE o delle sue filiali, agenzie, società controllate o collegate o partecipate, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano espressamente dichiarate INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dal DIVULGATORE per se stesso oppure per l'altra PARTE.
- E) Include tutte le Informazioni Riservate rivelate oralmente, che devono, per conseguenza della presente clausola, considerarsi a tutti gli effetti quali INFORMAZIONI CONFIDENZIALI a partire dal momento della loro esternazione, a prescindere se, successivamente, saranno oggetto di verbalizzazione e/o salvataggio su apposito supporto.
- F) Include tutte le Informazioni Riservate riguardanti progetti ALTRI (progetti non espressamente riportati nella dicitura "OGGETTO" del presente accordo) in cui le parti sono e/o potrebbero essere coinvolte, anche se non funzionali e/o non riguardanti la contrattazione regolata nel presente accordo. Le appena citate Informazioni Riservate riguardanti progetti ALTRI, saranno comunque garantite dalle medesime condizioni previste per le informazioni riservate e rilevanti per la contrattazione riguardante il presente accordo.
- G) Include tutte le Informazioni Riservate riguardanti relazioni e/o rapporti con parte terze, che il RIVELANTE intrattiene in merito all'oggetto del presente accordo nonché i dati anagrafici e/o identificativi de facto delle appena menzionate parti terze.
- H) Include le Informazioni Riservate che il RICEVENTE potrebbe aver ottenuto da una parte terza legata già al DIVULGATORE da un ACCORDO.
- I) Include, ad esempio, ma senza che l'elenco possa intendersi esaustivo: documenti di qualsivoglia genere e contenuto, pro-getti, know-how, piani di business, dati generali e specifici, piani finanziari, strategie e piani di marketing, prodotti, tecnologie, software, specifiche, manuali, e altre informazioni trasferite o rese note, verbalmente, per iscritto, od anche in altri modi e forme, dal Rivelante al Ricevente.
- J) Include, ad esempio, ma senza che l'elenco possa intendersi esaustivo: strategie, liste di clienti o di potenziali clienti, caratteristiche dei clienti, contatti o contratti o lettere commerciali o di intenti, dati o previsioni di vendita o di produzione, informazioni di mercato e di tendenza del mercato, dati di vendita, informazioni sui prezzi, sui margini, sui piani di marketing e di mercato, nuovi prodotti o processi, informazioni finanziarie, liste di fornitori o di potenziali fornitori, caratteristiche dei fornitori, previsioni di consumo, procedure operative, software e brevetti, applicazione di brevetti, processi, formule, segreti commerciali e/o industriali, innovazioni, invenzioni, scoperte, progetti di miglioramento, ricerche e sviluppi (R&S), risultati di prove e test, capitolati di fornitura e d'opera, dati, piani di controllo, schizzi, disegni, modelli, attrezzature o strumenti di misurazione.
- K) Include tutti i materiali di formazione, divulgazione e similari forniti nell'ambito delle attività che legano le parti e la cui proprietà resta in capo al DIVULGATORE quali ad

esempio, ma senza che l'elenco possa intendersi esaustivo: dispense, manuali, corsi di formazione, video di formazione, materiale di studio, dispense, questionari e similari.

2. Informazioni escluse:

Le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI non comprendono le informazioni che il RICEVITORE:

- I. può dimostrare fossero di dominio pubblico al momento della violazione o che, in ogni caso, fossero conosciute dal pubblico, senza che ciò sia dipeso da azioni o mancate azioni da parte del RICEVENTE;
- II. può aver ottenuto da una terza parte senza violazione di accordi esistenti;
- III. può sviluppare indipendentemente senza utilizzare alcuna informazione riservata.

3. Riservatezza:

- I. Il Ricevente si impegna nei confronti del Rivelante a custodire e salvaguardare le Informazioni Riservate ed a mantenerle nella massima riservatezza e segretezza, usando tutti i possibili e ragionevoli sforzi e mezzi, tali da essere perlomeno equivalenti a quelli abitualmente usati dalla Parte per proteggere le Informazioni Riservate di propria titolarità, così da prevenire la rivelazione a qualsivoglia terzo.
- II. Il RICEVENTE ed i suoi RAPPRESENTANTI non dovranno divulgare alcuna INFORMAZIONE CONFIDENZIALE sotto qualsiasi forma, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo punto 5 del presente ACCORDO e dovranno mantenere le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI nella più stretta riservatezza.
- III. Il RICEVENTE, col presente ACCORDO, concorda di indennizzare in toto il DIVULGATORE ipso iure per tutte le perdite, danni, reclami, spese legali e, in generale, per ogni costo sopportato dal DIVULGATORE a causa della violazione del presente ACCORDO da parte del RICEVENTE o dei suoi RAPPRESENTANTI.
- IV. Il Ricevente si impegna a fare tutto quanto sia nelle sue possibilità al fine di circoscrivere la divulgazione delle Informazioni Riservate a coloro, fra il suo personale dipendente e/o collaboratori, parenti, familiari e affini, che abbiano effettivo bisogno di conoscerle ai fini per i quali le stesse vengono rivelate, a condizione che le Informazioni Riservate siano utilizzate esclusivamente per tali fini.
- V. Il Ricevente si impegna ad estendere ed imporre l'osservanza degli obblighi derivanti da questo patto a chiunque dei suoi dipendenti e/o collaboratori, parenti, familiari e affini, ai quali vengano divulgate le Informazioni Riservate.
- VI. Ciascuna Parte, direttamente, ovvero tramite persone e società ad essa riconducibili, non potrà per alcun motivo prendere contatto in nome e/o per conto proprio o di terze parti, con i referenti di parte, finanziatori e/o investitore del progetto, altro intermediario della proprietà, proprietario del progetto e/o del fondo proponente o con qualunque altro soggetto coinvolto.

4. Titolarità e proprietà delle informazioni:

È inteso che tutte le Informazioni Riservate rimangono di titolarità del Rivelante.

5. Divulgazioni consentite:

Il RICEVENTE può rivelare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI di cui sia venuto a conoscenza a propri Clienti e/o Fornitori, nonché a propri RAPPRESENTANTI, a fronte di necessità, ma solo nella misura richiesta per valutare o portare a termine una transazione o una relazione con il DIVULGATORE e solo se i suddetti Clienti e/o Fornitori, nonché RAPPRESENTANTI siano stati informati della natura riservata e confidenziale delle informazioni in oggetto e dei termini di questo ACCORDO e siano vincolati da un accordo scritto oppure tramite una procedura legalmente impugnabile di responsabilità professionale atta a proteggere tali INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.

6. Marchi, loghi, etichette:

Le PARTI si obbligano a non utilizzare alcun marchio e/o logo su alcun prodotto, a scopo pubblicitario o di comunicazione commerciale/industriale, senza previa autorizzazione scritta dell'altra PARTE.

7. Utilizzo:

- I. Il RICEVENTE e i suoi RAPPRESENTANTI sono tenuti ad utilizzare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI esclusivamente allo scopo di valutare una possibile transazione commerciale o industriale o relazione di affari col DIVULGATORE ed in ogni caso sono tenuti a non utilizzare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI a danno del DIVULGATORE.
- II. Tutte le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, in qualsiasi forma esse siano rese, rimarranno di esclusiva proprietà del DIVULGATORE ed il RICEVENTE non potrà, per nessun motivo, copiare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI senza averne ricevuto il preventivo consenso scritto e, qualora tale consenso venisse prestato, sulle copie dovranno essere riportate le informazioni sulla riservatezza e sulla proprietà che dovessero apparire sugli originali.
- III. Niente di quanto espresso in questo ACCORDO deve essere interpretato come concessione di diritti a favore del RICEVENTE, relativamente a ciascuna INFORMAZIONE CONFIDENZIALE trattata.

8. Patto di non concorrenza:

Per un periodo di 1 (UNO) anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ACCORDO, le PARTI non dovranno, né direttamente, né indirettamente, ricercare o assumere dipendenti provenienti dall'altra PARTE.

9. Restituzione della documentazione:

- I. Se una delle PARTI firmatarie del presente ACCORDO decidesse di non dar corso ad alcuna transazione con l'altra PARTE, tale decisione dovrà essere comunicata all'altra PARTE e si dovrà contestualmente procedere alla restituzione di ogni documento ricevuto, sia in originale che in copia, che rientri nella categoria sopra richiamata di INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.
- II. La restituzione della documentazione non esonera nessuna delle PARTI dall'obbligo di rispettare gli altri termini e condizioni del presente ACCORDO.

10. Accordi aggiuntivi:

- I. Lo svolgimento di incontri o lo scambio di materiale o di informazioni non possono mai costituire assunzione di obblighi di conclusione di successivi contratti.
- II. Lo svolgimento di incontri o lo scambio di materiale o di informazioni non possono mai costituire proibizione per il DIVULGATORE di fornire simili o stesse informazioni ad altre parti o di sottoscrivere accordi con altre parti.
- III. Le PARTI concordano che questo ACCORDO non comporta, né direttamente, né indirettamente, alcuna cessione di licenza, di brevetto, di invenzione o di segreto commerciale e/o industriale.

11. Inizio e durata dell'obbligazione:

- I. Ad eccezione di quanto indicato al precedente punto 8 (Patto di non concorrenza), tutte le obbligazioni ed i diritti disciplinati dal presente ACCORDO hanno durata di decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ACCORDO o dal momento in cui il Rivelante abbia trasferito le Informazioni Riservate al Ricevente, quand'anche precedentemente alla stipula del presente accordo.
- II. In caso di sottoscrizione di un successivo contratto di fornitura, collaborazione od altro, la validità del presente ACCORDO si intende estesa per l'intera durata del contratto di fornitura, collaborazione od altro e per ulteriori 30 (trenta) anni a far data dalla scadenza dello stesso, salvo diversa indicazione riportata all'interno del contratto stesso.
- III. In caso di mancata sottoscrizione di un successivo contratto di fornitura, collaborazione od altro, la validità del presente ACCORDO (che decorre sempre dalla data della sua sottoscrizione o dal momento in cui il Rivelante abbia trasferito le Informazioni Riservate al Ricevente quand'anche precedentemente alla stipula del presente accordo) sarà di 3 (TRE) anni, senza obbligo alcuno di preavviso, oppure, se successivo, al tempo del completo esaurimento degli effetti del contratto di realizzazione del programma economico-finanziario.
- IV. Le PARTI non potranno cedere a terzi il presente ACCORDO.

12. Garanzie per le parti:

- I. Nulla di quanto contenuto in questo Contratto deve essere interpretato come una garanzia di futuri accordi commerciali industriali o di servizio.
- II. Nulla di quanto contenuto in questo Contratto deve essere interpretato come una garanzia di conferimento/trasferimento di qualsivoglia diritto, licenze, e/o altri rapporti unitamente alla trasmissione delle Informazioni Riservate.
- III. Le Informazioni Riservate fornite in modo tangibile non possono essere in alcun modo riprodotte o duplicate dal Ricevente, se non per fini esclusivamente interni o a fini contrattuali. Su richiesta del Rivelante, il Ricevente si impegna a restituire tutte le Informazioni Riservate ricevute in forma scritta, o comunque tangibile, incluse eventuali copie, o riproduzioni, o altri supporti incorporanti le Informazioni Riservate, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
- IV. La stipula del presente accordo non obbliga alcuna delle Parti a rivelare all'altra Informazioni Riservate, se non funzionali alla contrattazione riguardante il presente accordo.
- V. In caso di divulgazione, da parte di una qualsiasi delle parti, di informazioni Riservate non funzionali alla contrattazione riguardante il presente accordo, esse saranno comunque garantite dalle medesime condizioni previste per le informazioni riservate e rilevanti per la contrattazione riguardante il presente accordo.

13. Legge vigente:

- I. Questo ACCORDO è regolato ed interpretato in accordo con la Legge Italiana.
- II. Le PARTI riconoscono il Tribunale di Civitavecchia come unico Foro competente per qualsiasi controversia legata e collegata al presente ACCORDO.
- III. Qualora una o più clausole dell'ACCORDO siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole dell'ACCORDO e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

14. Accordo nella sua interezza:

- I. Questo ACCORDO esprime la totale e completa intenzione delle PARTI e sostituisce ogni e qualsivoglia precedente proposta o accordo, sia scritto che orale, con riferimento all'argomento di cui all'oggetto.
- II. Il presente accordo ha come oggetto INFORMAZIONI CONFIDENZIALI su operazioni, per loro natura, soggette a variabili di diverso tipo. Per questo le Parti accettano, con la firma sul presente atto, di tutelare la riservatezza e la proprietà delle informazioni oggetto del presente accordo, non solo come proprietà della persona fisica, società o startup indicata, come PARTNER ma anche come proprietà del rappresentante della stessa, nel presente atto, in qualità di socio, fondatore, ideatore, rappresentante o startupper.
- III. Questo ACCORDO non può essere modificato se non con un documento scritto firmato da entrambe le PARTI.
- IV. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 le PARTI, con la sottoscrizione del presente ACCORDO, prestano reciproco consenso, per sé e per i propri RAPPRESENTANTI e RAPPRESENTATI, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati quali indicati nel citato Decreto Legislativo 196/2003, per i soli fini derivanti dal presente ACCORDO.
- V. Gli obblighi del Ricevente si considerano effettivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, o dal momento in cui il Rivelante abbia trasferito le Informazioni Riservate al Ricevente, quand'anche precedentemente alla stipula del presente accordo.

15. Successive e diverse contrattazioni:

Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto di questo accordo sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per iscritto, firmato dalle parti e successivo alla data del presente atto.

16. Violazioni e disapplicazioni:

- I. La violazione e/o la disapplicazione di una e/o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente accordo, costituiranno motivo di risoluzione ipso iure del presente accordo, a richiesta dell'interessato.
- II. Ciascuna parte si impegna, in caso di risoluzione ipso jure del presente accordo a risarcire all'altra i danni dalla stessa subiti a qualunque titolo.

17. Comunicazioni:

Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata presso la sede o la residenza dell'altra parte, così come indicato nella intestazione del presente atto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata.

18. Redazione del presente atto:

Questo atto viene redatto in due copie identiche, ciascuna delle quali deve essere considerata come un originale.

19. Autorizzazione reciprocamente al trattamento dati:

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento manuale ed elettronico dei propri dati personali, con le modalità e finalità previste dalla legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

20. Firma sul presente accordo:

Le Parti firmatarie dichiarano, comunque, di aver riletto e compreso interamente le clausole dell'accordo in tutte le sue parti, di procedere liberamente e volontariamente alla stipula dello stesso, mediante apposizione di firma autografa di chi, per ciascuna Parte firmataria, ha potere di rappresentanza.

Letto, confermato e sottoscritto

firma:

_____, li ____ \ ____ \ _____

Luogo

data

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, dopo ulteriore lettura, espressamente sottoscrivono le clausole di cui agli articoli: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20.

firma:
